

Copia conforma all'originale firmato digitalmente



COMUNE DI VAIE

CITTA' METROPOLITANA DI TO

**DETERMINAZIONE
N. 78 DEL 07/05/2026**

OGGETTO:

Intervento di eliminazione guasto caldaia edificio scuole centro sociale. CIG: BB8CE5E1AC. Affidamento alla ditta ITALTERMICA 2000 S.r.l..

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

OGGETTO: Intervento di eliminazione guasto caldaia edificio scuole centro sociale. CIG: BB8CE5E1AC. Affidamento alla ditta ITALTERMICA 2000 S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico Manutentivo

Premesso che l'Amministrazione con la redazione del bilancio ha dato precisi obiettivi allo scrivente in merito alle varie necessità comunali;

Considerato che:

- con propria determinazione n° 135 del 16.09.2025 il Comune ha affidato l'incarico di manutenzione e terzo responsabile alla Ditta Italtermica 2000 S.r.l.;
- durante la stagione invernale una caldaia della scuola ha presentato un errore elettronico della scheda per cui è stato necessario un supporto diretto di tecnico Viessmann non contemplato dal contratto attualmente in essere;
- si è approfittato dell'occasione per una verifica generale dei parametri di configurazione di tutto l'impianto che nel corso degli anni sono stati perfezionati dall'ufficio tecnico comunale;
- a seguito di intervento il problema è stato risolto e non si è più presentato;

Atteso che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che per servizi di importo inferiore a 140.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto che:

- l'art. 48, 3° comma, del citato Codice dei Contratti Pubblici fa salvi, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro nonché all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a € 140.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Rilevato che con l'entrata in vigore dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, previsto dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, senza alcun limite di importo, si rende necessario adottare misure per i micro-affidamenti secondo le procedure dettate dal nuovo assetto normativo.

Considerate le seguenti motivazioni a giustificazione della procedura adottata (affidamento diretto al di fuori del Mepa):

- l'intervento risultava indifferibile ed urgente in quanto sebbene nell'immediato non ha compromesso l'utilizzo del plesso scolastico e del centro sociale una sola caldaia non poteva garantire il funzionamento ottimale dell'impianto e non poteva garantire il "backup" nel caso in cui anche l'altra caldaia avesse avuto problemi;
- il costo minimo dell'intervento il quale rientra tra i microaffidamenti contemplati dalla normativa;
- la celerità della procedura adottata;

A tal fine, in data 31.03.2026 con prot. 0002013 la ITALTERMICA 2000 ha trasmesso consuntivo di spesa a rendiconto dell'intervento ammontante a complessivi €. 180,00 oltre IVA 22% per l'intervento svolto comprendente sia la sistemazione del guasto elettronico sia una verifica generale dei parametri di funzionamento;

Valutata favorevolmente l'offerta di cui sopra;

Dato atto che la spesa complessiva di €. 219,60 IVA compresa sarà impegnata sul Cap. 800/4/8 denominato "SPESE PER SERVIZI MANUTENTIVI UFFICI COMUNALI";

Dato atto che:

- l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 consente di derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo non superiore a 5.000 euro;
- il successivo art. 52, comma 1, del citato decreto prevede che nella ipotesi di affidamento di contratti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Tenuto conto della competenza e puntualità dimostrata dalla ditta suddetta nel corso di precedenti forniture;

Preso atto che l'impresa affidataria è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal durc on line INAIL n° 52384731 in corso di validità.

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 19/12/2025 è stato approvato il bilancio 2026-2028.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Atteso che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023.

Precisato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non sono state richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

Rilevato che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto.

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, come nominato con Decreto sindacale n° 7/2025 del 19.12.2025, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore Servizio Tecnico Manutentivo.

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, alla ITALTERMICA 2000 S.r.l., avente sede in Rivoli 10098, Via Cuorognè n° 38/E, C.F./P.I. 08015750014, a seguito di consuntivo di spesa, la sistemazione del guasto elettronico della caldaia dell'edificio scolastico/centro sociale derivando un corrispettivo di €. 180,00, oltre IVA, per complessivi €. 219,60 che saranno impegnati sul Cap. 800/4/8 denominato "SPESE PER SERVIZI MANUTENTIVI UFFICI COMUNALI";
3. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto e la conosciuta competenza professionale della Ditta affidataria.
4. EVIDENZIATO che lo scrivente dichiara di non trovarsi rispetto al ruolo coperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990- art. 53 DLgs 165/2001- art. 7 dpr 62/2013 – art. 16 del D.Lgs 36/2023 e sm. ed i.;
5. Di dare atto che la ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e smi e che alla procedura in argomento è stato attribuito il CIG: BB8CE5E1AC;
6. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà alla conclusione della fornitura, previa acquisizione della fattura elettronica e durc regolare.
7. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).
8. Di dare atto che la pubblicità del contenuto del presente atto è assolta ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 mediante il principio dell'invio unico degli atti da parte della Stazione Appaltante alla BDNCP ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lvo 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Vaie, li 07/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to:

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Vaie, li 13/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARCIONE Dott.ssa Marietta